

Deliberazione 17 novembre 2011 - VIS 104/11

Avvio di procedimenti nei confronti di AGSM Verona S.p.A., AGSM Distribuzione S.p.A. e AGSM Energie S.p.A. per l'accertamento di violazioni della disciplina in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (*unbundling*) e in materia tariffaria

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2011

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed in particolare l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'art. 11 *bis* del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il suo Allegato A recante il c.d. Testo integrato *unbundling* (di seguito: TIU);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante Testo integrato trasmissione (di seguito: TIT);
- l'Allegato B della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante Testo integrato connessioni (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 54/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

- l'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;

- l’Autorità, con il TIU ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1); d) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas; e) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 2);
- con deliberazione VIS 54/11 l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di AGSM Distribuzione S.p.A. (di seguito: AGSM Distribuzione), al fine di controllare, tra l’altro, il rispetto, da parte dell’ esercente, degli obblighi di separazione funzionale e contabile previsti rispettivamente dalle parti IV e V della delibera, nonché il rispetto del TIT e della disciplina in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi;
- con la stessa delibera di cui all’alinea precedente, l’Autorità ha previsto che, ai fini dell’efficace svolgimento della verifica ispettiva, avrebbe potuto rendersi necessaria l’acquisizione di documentazione e informazioni nella disponibilità della società capogruppo, AGSM Verona S.p.A., o di altre società del gruppo, AGSM Energia S.p.A.;
- nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2011 è stata effettuata, da funzionari dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciali Tutela Mercati della Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo ispettivo), la verifica ispettiva presso la sede legale della società AGSM Distribuzione, in Lungadige Galtarossa n. 8, Verona, con acquisizione di documentazione ed informazioni nella disponibilità di AGSM Verona S.p.A. e di AGSM Energia S.p.A.;
- la documentazione acquisita in sede ispettiva è stata successivamente integrata con lettere AGSM Distribuzione 17 giugno 2011 (prot. Autorità 16495), 5 luglio 2011 (prot. Autorità 18098), 3 novembre 2011 (prot. Autorità 28299) e AGSM Verona 7 luglio 2011 (prot. Autorità 18259).

Considerato che:

Con riferimento alla separazione funzionale

- ai sensi dell’art. 7 (Ambito di applicazione) comma 4 del TIU “nel caso in cui l’impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di gruppo societario, la società capogruppo esercita i poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale”;
- l’art. 8 (Separazione funzionale delle attività) del TIU prevede che l’impresa verticalmente integrata conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui all’art. 7, comma 1 del TIU stesso (tra le quali vi è l’attività di distribuzione dell’energia elettrica) separandola amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine, continua l’art. 8, ne affida l’amministrazione ad un gestore indipendente (di seguito: GI), che agisce anche nei rapporti coi terzi, in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai titoli II (Il gestore indipendente delle attività soggette a separazione), III (Obblighi del gestore indipendente delle attività

- soggette a separazione), IV (Indipendenza e terzietà nella gestione di dati e informazioni rilevanti”) della parte IV (Separazione funzionale) del TIU stesso;
- ai sensi dell’art. 12 (Obblighi del gestore indipendente) del TIU il GI assicura che le attività che amministra siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
 - le regole di separazione funzionale sono volte, tra l’altro, ad incentivare il GI alla massimizzazione del profitto dell’attività di cui questi deve garantire l’indipendenza come se si trattasse di un’impresa separata dall’impresa verticalmente integrata (relazione tecnica alla deliberazione n. 11/07, punto 4.7);
 - dagli elementi acquisiti nel corso della verifica ispettiva – ed in particolare dall’esame, tra l’altro, degli undici verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione di AGSM Distribuzione svoltesi nel periodo 29 luglio 2010 - 14 aprile 2011 – risulta che AGSM Distribuzione ha svolto l’attività di distribuzione senza l’autonomia decisionale e gestionale imposta dall’art. 8 del TIU e senza rispettare i criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione di cui all’art. 12, comma 1 del TIU stesso, con ciò pregiudicando il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, comma 1 del TIU;
 - in particolare, appaiono rilevanti in questo senso le seguenti affermazioni riportate nei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società di distribuzione:
 - a) [omissis];
 - b) [omissis];
 - c) [omissis];
 - d) [omissis];
 - e) [omissis];
 - alcune delle dichiarazioni sopra riportate, in particolare quelle di cui alle lettere c), d) ed e), riferendo dell’interferenza della società capogruppo, AGSM Verona, in scelte operative di AGSM Distribuzione, quali quelle relative ai sistemi informatici, evidenziano altresì la violazione da parte di AGSM Verona dell’art. 7, comma 4 del TIU che lascia alla capogruppo solo poteri di indirizzo e controllo;
 - la violazione di AGSM Verona risulta altresì confermata anche da quanto emerso nel corso della verifica ispettiva (cfr. punto 3.10 della *check list*, parte I) in ordine ai costi della manodopera, che risulterebbero imposti dalla capogruppo a tutte le società del gruppo;

Considerato inoltre che:

- la verifica ispettiva ha altresì evidenziato il mancato rispetto da parte di AGSM Distribuzione di specifici obblighi relativi alla separazione funzionale;
- in particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TIU il GI predispone e invia all’Autorità un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità di cui all’art. 2, comma 1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza;
- ai sensi dell’art. 12, comma 5, del TIU, il GI notifica all’Autorità, con comunicazione motivata, ogni modifica rilevante ai fini della separazione funzionale apportata al programma degli adempimenti di cui all’art. 12, comma 2;

- nel corso della verifica ispettiva è emerso che alcuni dei documenti del programma di adempimenti (regole di *governance*, manuale organizzativo ed organigramma, referente del programma di adempimenti, piano dettagliato delle misure per realizzare la separazione fisica delle banche dati) non sono più attuali in ragione della trasformazione societaria dell'esercente attività di distribuzione da S.r.l. a S.p.A. (punto 2.2 *check list*, parte III);
- pertanto AGSM Distribuzione non ha ottemperato l'art. 12, comma 5 del TIU;
- inoltre, quanto alle garanzie di indipendenza dei componenti del GI, l'art. 11, comma 4, del TIU prevede che “gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che: (...) b) i contratti di impiego prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento; (...) d) sia garantita indipendenza nella scelta dei propri collaboratori” (art. 11, comma 4);
- alla domanda 4.7. della *check list*, AGSM Distribuzione ha risposto che le cause di revoca degli amministratori sono disciplinate dal codice civile;
- poiché l'art. 2383 c.c. non prevede alcun obbligo in merito all'esplicitazione delle cause di licenziamento, AGSM Distribuzione risulta aver violato l'art. 11, comma 4, lett. b) del TIU;
- l'attribuzione all'Assemblea dei poteri relativi all'assunzione, alla retribuzione, all'avanzamento di carriera ed economico ed al licenziamento di dirigenti, quadri e direttori generali (cfr. art. 11, Statuto sociale, doc. 1.4/A ispezione) impedisce che sia garantita al GI la necessaria indipendenza nella scelta dei propri collaboratori, come previsto dall'art. 11, comma 4, lett. d) del TIU;
- nel corso della visita ispettiva è emersa, altresì, la violazione da parte di AGSM Distribuzione dell'art. 14 (Valorizzazione delle operazioni) del TIU a norma del quale “il gestore indipendente di un'attività di cui al comma 7.1, assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza”;
- in particolare, in risposta alla domanda 5.2. della *check list*, parte III, compilata nel corso delle operazioni ispettive, AGSM Distribuzione ha affermato che “*per gli acquisti di materiali di consumo e di servizi AGSM Distribuzione si avvale della struttura di AGSM Verona sulla base di un contratto di servizio. (...). AGSM Distribuzione dichiara che relativamente alle prestazioni di servizi acquisite da altre società del Gruppo effettua la verifica della congruità dei prezzi secondo criteri di ragionevolezza. Non sono effettuate attività di benchmarking con offerte da parte di fornitori di servizi alternativi esterni al Gruppo*”;
- l'analisi della documentazione acquisita nel corso dell'ispezione – ed in particolare della documentazione che ha consentito il confronto tra i contratti stipulati tra AGSM Verona e AGSM Distribuzione e tra AGSM Verona e AGSM Energia – evidenzia che almeno in un caso (quello relativo ai contratti di servizi immobiliari) AGSM Distribuzione ha acquistato dalla capogruppo, AGSM Verona, un servizio ad un prezzo più elevato di quello praticato dalla stessa capogruppo nei confronti della società di vendita, AGSM Energia;
- le circostanze di cui ai due alinea precedenti non riferiscono dell'adozione da parte del GI di meccanismi che assicurino che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, come previsto dall'art. 14 del TIU;

Considerato che:

- l'art. 15 del TIU dispone, tra l'altro, che:
 - “il gestore indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine viene definita una procedura che, per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendente, preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all'Autorità” (comma 2);
 - il gestore indipendente, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1 lettera a) [cioè, le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1] (comma 3);
- nel corso della visita ispettiva sono emerse le seguenti circostanze di fatto (riportate nelle risposte alle domande 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 della *check list*, parte III), supportate dai documenti acquisiti nella stessa sede:
 - gli uffici delle società del gruppo insistono tutti nello stesso stabile e gli uffici dei Presidenti delle società del gruppo insistono sul medesimo piano di quello stabile;
 - l'accesso agli uffici di AGSM Distribuzione è libero per tutti i dipendenti delle società del Gruppo;
 - l'ufficio protocollo, destinato alla registrazione di tutte le comunicazioni in ingresso ed uscita non automatizzate (PEC), è unico per tutte le società del Gruppo; AGSM Distribuzione si serve dell'ufficio protocollo attraverso un contratto di servizio con la direzione Risorse Umane;
 - esiste un registro delle richieste di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, nel quale (al momento della verifica ispettiva, conclusasi il 26 maggio) non risulta alcuna richiesta;
 - la banca dati di informazioni commercialmente sensibili di AGSM Distribuzione è di sua proprietà, ma la manutenzione dell'infrastruttura che ospita la banca dati è garantita da AGSM Verona;
 - l'infrastruttura che ospita la banca dati di AGSM Distribuzione non è all'interno di un Data Center dedicato;
 - esiste un archivio cartaceo unico per tutto il gruppo, gestito da AGSM Verona; l'accesso è regolato dalla procedura PO0145 “Gestione Archivi Societari”;
- dalle circostanze e dai documenti sopra riportati complessivamente considerati non risulta quindi che il GI abbia posto in essere limitazioni efficaci all'accesso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione (come previsto dall'art. 15, comma 2 del TIU), né risulta che lo stesso GI abbia definito un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di distribuzione (come previsto dall'art. 15, comma 3 del TIU);

- la conclusione di cui all'alinea precedente risulta aggravata da quanto risulta dai sopra citati verbali dei CdA acquisiti nel corso dell'ispezione, ed in particolare da quelli sopra elencati ai punti c), d) ed e); dalle affermazioni riportate a verbale risulta infatti una preordinata volontà dei vertici di AGSM Distribuzione di condividere con la capogruppo la soluzione della c.d. "questione informatica", peraltro nel senso di "un rallentamento della messa a regime del nuovo sistema gestionale", pur nella consapevolezza del "problema legato al rischio sanzioni".

Considerato che:

Con riferimento alla separazione contabile

- l'art. 2, comma 2, del TIU (Finalità) dispone:
 - “Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti”;
- dagli elementi acquisiti nel corso della verifica ispettiva risulta che AGSM Verona non adotta le regole di separazione contabile di cui alla parte V della delibera in modo tale da impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti come richiesto dall'art. 2, comma 2, della delibera;
- in questo senso, l'esame della documentazione acquisita - ed in particolare quella che ha consentito il confronto tra i contratti stipulati tra AGSM Verona e AGSM Distribuzione e tra AGSM Verona e AGSM Energia e l'esame della documentazione relativa ai contratti di finanziamento stipulati da AGSM Distribuzione in favore di AGSM Verona e di AGSM Energia - mostra che:
 - almeno in un caso (quello relativo ai contratti di servizi immobiliari) la capogruppo, AGSM Verona, ha applicato alla società di vendita un prezzo inferiore a quello praticato alla società di distribuzione;
 - le operazioni di finanziamento infragruppo avvengono in favore della capogruppo e della AGSM Energia a condizioni diverse da quelle di mercato, ed in particolare senza limiti di fido e piani di rimborso;
- quanto esposto nell'alinea precedente configura una possibile violazione da parte di AGSM Verona dell'art. 2, comma 2 del TIU;
- l'art. 25 (Transazioni nell'ambito del gruppo societario) del TIU prevede:
 - “Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato” (comma 1);
 - “L' esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito all'art. 25 ,comma 1, consistente come minimo, in:

- a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
- b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio" (comma 2);
- nel corso della verifica ispettiva è emerso invece (punti 2.2. e 2.3 della check list, parte I) che:
 - le transazioni nell'ambito del gruppo societario vengono perlopiù regolamentate da contratti;
 - non ci sono contratti formalizzati relativi alle attività di finanziamento intercompany;
 - non esiste documentazione ufficiale circa le modalità di dettaglio per la determinazione del "pricing";
- quanto evidenziato nell'alinea precedente evidenzia la violazione da parte di AGSM Verona, società capogruppo, nonché esercente l'attività di produzione di energia elettrica, e da parte di AGSM Distribuzione e AGSM Energia dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del TIU.

Considerato inoltre che:

- l'art. 44, comma 6 del TIT prevede che "a partire dall'anno 2008 lo sconto riconosciuto a dipendenti ed ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, oggetto del presente articolo, è evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione emessi dall'impresa di distribuzione competente. In relazione a detto sconto è altresì garantita evidenza contabile";
- in sede di raccolta dei dati finalizzati al calcolo dell'integrazione di cui all'art. 44 del TIT per l'anno 2009 AGSM Distribuzione ha dichiarato di aver garantito, a partire dal 2009, la separata evidenza nei documenti di fatturazione di detto sconto;
- in sede di verifica ispettiva, la stessa società ha invece dichiarato (cfr. punto 1.1. *check list*, parte I) di aver ottemperato all'obbligo di cui sopra solo dall'esercizio 2010;
- AGSM Distribuzione ha quindi fornito, in occasione della raccolta dati di cui sopra, informazioni non veritiere all'Autorità in violazione dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- l'art. 3, comma 1 del TIT prevede che "le tariffe per i servizi di cui al comma 2.1. [tra le quali, distribuzione di energia elettrica] (...) sono applicate dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti appartenenti alla medesima tipologia contrattuale";
- dal doc. 1.1/B acquisito nel corso dell'ispezione risulta che "lo sconto ai dipendenti è erogato solo a forniture in maggior tutela e non viene applicato a contratti sul mercato libero";
- la circostanza di cui all'alinea precedente evidenzia la violazione da parte di AGSM Distribuzione dell'art. 3, comma 1 del TIT.

Considerato infine che:

Con riferimento alla corretta applicazione delle tariffe di distribuzione

- la deliberazione ARG/elt 67/10 – entrata in vigore in data 14 maggio 2010 – prevede all’art. 3, comma 1 che, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, in sostituzione dei corrispettivi di cui all’art. 19 *bis* comma 1 del TIC [allegato B alla deliberazione n. 348/07] si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 8, lettera a), del TIC e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del medesimo TIC;
- dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva (punto 4.3 *check list*, parte II) risulta che AGSM Distribuzione non ha applicato, almeno per n. 114 connessioni temporanee rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10, gli aggiornamenti tariffari previsti dalla stessa disposizione; la società ha dichiarato di aver effettuato i relativi conguagli solo in data 23 maggio 2011, e cioè il giorno precedente all’inizio delle attività ispettive;
- AGSM Distribuzione risulta quindi non aver rispettato quanto previsto dall’art. 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10

DELIBERA

1. sono avviati procedimenti sanzionatori nei confronti di AGSM Verona S.p.A., di AGSM Distribuzione S.p.A e di AGSM Energia S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell’Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata delle istruttorie è di 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell’istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all’articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;

7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AGSM Verona S.p.A., a AGSM Distribuzione S.p.A. e ad AGSM Energia S.p.A., aventi sede legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, 37133 Verona e, con gli omissis apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni